

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.

Art. 1 modifiche all'art. 6 del DPREg. 0218/Pres./2010

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 6 del DPREg. 0218/Pres./2010

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres (regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4) è sostituito dal seguente:

<<3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o coniugi, o qualora si tratti di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, convivente more uxorio o intenzionata a convivere more uxorio. Può essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenni qualora l'intervento debba essere attuato in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE